

2017/DLC/911

Istituto Superiore di Sanità

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

VISTI il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il Regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile dell'Istituto;

CONSIDERATO che, nell'ambito dello svolgimento delle attività di controllo e ricerca svolte dal Dipartimento di Neuroscienze, e dal Centro di Riferimento per la Medicina di Genere, e dal il Centro Grandi Strumentazioni e Core Facilities è necessario procedere all'acquisto dei vari prodotti per biologia molecolare e svolgimento delle suddette attività

VISTO il proprio Decreto in data 04/04/2017 con il quale la Dr.ssa Francesca ALOISI, Dirigente di Ricerca, è stata nominata - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l'affidamento della fornitura sopra indicata;

VISTA la relazione del RUP in data 13/06/2017 nella quale sono state elencate le prescrizioni e le caratteristiche tecniche di cui l'affidatario deve tenere conto in sede di fornitura;

CONSIDERATO che, così come risultante dalla sopra citata relazione, il RUP ha constatato che non risultano attive Convenzioni CONSIP riferibili alla procedura in parola, e che non sono presenti i prezzi di riferimento di cui all'art. 9, comma 7 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89);

CONSIDERATO che, l'importo previsto per la fornitura in parola è stato individuato dal RUP in Euro 23.168,90= (VENTIREMILACENTOSESSANTOTTO/90) + IVA 22%, così come risultante dai preventivi acquisiti dal RUP nelle seguenti date: 19/04/2017; 04/054/2017; 19/05/2017; 26/05/2017 e 31/05/2017 e che tale costo è stato, pertanto, considerato congruo;

CONSIDERATO che, relativamente alla fornitura di che trattasi, il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero;

CONSIDERATO che l'importo previsto per la fornitura di che trattasi risulta inferiore alla soglia indicata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 10 comma 3 del D.Lgs 218/2016

CONSIDERATO pertanto, che per l'affidamento della fornitura in parola verrà attivata una procedura sotto la soglia comunitaria ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori, le forniture, e i servizi che possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per la seguente ragione: concorrenza assente per motivi tecnici, mediante il ricorso ad un affidamento diretto fuori Me.Pa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 3 del D.lgs n. 218 del 25.11.2016 per l'acquisto di beni e servizi correlati ad attività di ricerca.

CONSIDERATO che, alla luce delle risultanze presentate dal RUP, si procederà ad affidare alla Società LIFE TECHNOLOGIES la fornitura dei prodotti di biologia molecolare

e prodotti per PCR, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori, le forniture, e i servizi che possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per la seguente ragione: concorrenza assente per motivi tecnici sotto elencati.

CONSIDERATO che l'affidamento diretto al sopra citato Operatore Economico è motivato dall'affidabilità e alto livello qualitativo dei prodotti necessari, atti al mantenimento e riproducibilità degli standard sperimentali conseguibili, che li rendono unici poiché già sperimentati e necessari al proseguimento del lavoro inerente ai vari progetti di ricerca per cui verranno utilizzati;

CONSIDERATO che la fornitura oggetto della sopra citata procedura, acquisto diretto fuori Me.PA, dovrà essere espletato in concerto con il RUP e comunque dopo la data di ricezione della lettera di acquisto;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di procedere all'attivazione della necessaria procedura sotto soglia per l'acquisto dei prodotti di biologia molecolare e prodotti per PCR.

DECRETA

ART.1

Viene attivata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura con affidamento fuori Me.PA finalizzata all'acquisto di prodotti di biologia molecolare e prodotti per PCR.

ART. 2

L'importo complessivo per l'espletamento della fornitura di cui all'art. 1 viene stabilito in Euro $28.266,04 = (\notin 23.168,90 + \notin 5.097,14 \text{ per IVA al } 22\%).$

Il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero.

ART.3

Alla relativa spesa complessiva sarà fatto fronte con i fondi i cui impegni sono stati prenotati sul Fasc. 14DF sulla Partita 1813/2017, Voce U.2074 Sub-impegno 1; Fasc. 14FF sulla Partita 2255/2017, Voce U.2058 Sub-impegno 1; Fasc. 7SOC sulla Partita 2275/2017, Voce U.2078 Sub-impegno 1; Fasc. K42 sulla Partita 2420/2017, Voce U.2201 Sub-impegno 1; Fasc. W01 sulla Partita 1423/2017, Voce U.2074 Sub-impegno 2, Fasc. 16CF sulla Partita 2233/2017, Voce U.2078 Sub-impegno 1, del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità per l'Esercizio Finanziario di competenza.

Roma, 13/06/2017

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE Dott.ssa R.M. Martoccia